

Il parere definitivo del Consiglio di Stato sul decreto ministeriale relativo al canone RAI (n. 615/2016 del 26/04/2016)

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sullo schema del decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1, comma 154 della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015).

Questo parere, definitivo, segue il precedente, interlocutorio, del 7 aprile u.s., con il quale i giudici avevano espresso alcune criticità, invitando l'Amministrazione a rivedere il testo regolamentare nel suo complesso.

A seguito del parere interlocutorio, il Ministero ha trasmesso un nuovo testo dello schema del decreto, accompagnato da una relazione integrativa, con la quale ha motivato le modifiche introdotte e quelle non apportate.

Su quest'ultimo testo, i giudici del Consiglio di Stato si sono espressi positivamente, con alcune precisazioni.

In merito alla definizione di "apparecchio televisivo", i giudici, pur sostenendo che il suo inserimento nel testo regolamentare non si sarebbe posto in contrasto con la delega di cui alla legge di stabilità 2016, ritengono che la definizione, come contenuta nella Circolare della Direzione Generale Pianificazione e gestione spettro radioelettrico del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 aprile 2016, risponde alle finalità di chiarezza informativa.

Anche per quanto riguarda l'opportunità di inserire la precisazione che il pagamento del canone sia dovuto una sola volta, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi posseduti dall'utente, i giudici prendono atto della scelta discrezionale dell'Amministrazione di non esplicitare puntualmente il numero degli apparecchi, in quanto, a parere di quest'ultima, tale riferimento si desume, in maniera chiara, dall'art. 1, comma 153, lett. b l. 208/15 e dall'art. 27, comma 2, l. n. 223/90.

In ogni modo, i giudici raccomandano di inserire, nelle istruzioni e nella documentazione di riferimento, la dicitura che il canone non muta a seconda del numero degli apparecchi.

In merito all'osservazione mossa dai giudici all'Amministrazione di seguire una formulazione semplice e maggiormente rispondente alle esigenze di una chiara informazione, il Consiglio di Stato da atto della scelta dell'Amministrazione di affidare ad una successiva circolare dell'Agenzie delle Entrate l'interpretazione delle norme primarie e la risoluzione dei casi controversi.

I giudici invitano l'Amministrazione ad espletare, con la massima urgenza, tutti gli adempimenti informativi che possano consentire al cittadino di presentare, in tempi utili, le domande e le dichiarazioni di esenzione. I giudici, in particolare, ritengono che l'Amministrazione dovrebbe moltiplicare le forme di pubblicità sui siti istituzionali immediatamente consultabili, anziché introdurre eventuali allegati al provvedimento.

In merito alla privacy, ai profili redazionali dello schema di decreto ed all'acquisizione del prescritto concerto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, i giudici danno atto del recepimento delle osservazioni da parte dell'Amministrazione.

Infine, i giudici apprezzano la precisazione che la compensazione, per le aziende elettriche, sia forfettaria e con valenza sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle Entrate; questa precisazione permette di chiarire che gli oneri non ricadranno sull'utenza destinataria delle bollette in pagamento dalle aziende elettriche, che svolgono, di fatto, solo un esercizio di riscossione del canone.